

Bruxelles, 14 aprile 2015  
(OR. en)

7166/15  
ADD 1

PV/CONS 13  
JAI 172  
COMIX 123

## **PROGETTO DI PROCESSO VERBALE**

---

Oggetto: **3376<sup>a</sup>** sessione del Consiglio dell'Unione europea (**GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI**) tenutasi a Bruxelles il 12 e 13 marzo 2015

---

## **PUNTI OGGETTO DI DELIBERAZIONE PUBBLICA<sup>1</sup>**

**Pagina**

### **DELIBERAZIONI LEGISLATIVE**

#### **PUNTI "A"** (doc. 6864/15 PTS A 19)

1. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio relativo alle procedure d'insolvenza [prima lettura] (AL)..... 3

#### **PUNTI "B"** (doc. 6863/15 OJ CONS 13 JAI 159 COMIX 104)

3. Varie ..... 3
8. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati) [prima lettura] ..... 4
9. Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea..... 8
10. Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato per indagati o imputati privati della libertà personale e sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo [prima lettura]..... 9
11. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (EUROJUST) [prima lettura] ..... 9
12. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che promuove la libera circolazione di cittadini e imprese semplificando l'accettazione di alcuni documenti pubblici nell'Unione europea e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 [prima lettura]..... 10
13. Varie ..... 11

\*

\*      \*

---

<sup>1</sup> Deliberazioni su atti legislativi dell'Unione (articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea), altre deliberazioni aperte al pubblico e dibattiti pubblici (articolo 8 del regolamento interno del Consiglio).

## **DELIBERAZIONI LEGISLATIVE**

*(Deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea)*

### **PUNTI "A"**

#### **1. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio relativo alle procedure d'insolvenza [prima lettura] (AL)**

– **Adozione**

a) della posizione del Consiglio in prima lettura

b) della motivazione del Consiglio

6583/15 CODEC 253 JUSTCIV 36 EJUSTICE 16

16636/14 JUSTCIV 319 EJUSTICE 123 CODEC 2464

+ COR 1 (hr)

+ REV 1 (sv)

+ REV 2 (dk)

+ REV 3 (es)

+ REV 4 (pl)

+ ADD 1

approvato dal Coreper, parte seconda, del 4.3.2015

Il Consiglio ha approvato la sua posizione in prima lettura conformemente all'articolo 294, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. A norma dei protocolli pertinenti allegati ai trattati, la delegazione danese non ha partecipato alla votazione. (Base giuridica: articolo 81 del TFUE)

### **PUNTI "B"**

#### **3. Varie**

– **Informazioni fornite dalla presidenza sulle attuali proposte legislative**

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla presidenza sui progressi compiuti e sugli ulteriori passi previsti in relazione a talune proposte legislative, tra cui la proposta di direttiva sugli studenti e sui ricercatori, la proposta di modifica del regolamento Dublino per quanto riguarda i minori non accompagnati e la proposta di regolamento CEPOL.

**8. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati) [prima lettura]**

– Orientamento generale parziale<sup>1</sup>

6833/15 DATAPROTECT 26 JAI 156 MI 144 DRS 18 DAPIX 30 FREMP 45  
COMIX 102 CODEC 295

+ COR 3

6834/15 DATAPROTECT 27 JAI 157 MI 145 DRS 19 DAPIX 31 FREMP 46  
COMIX 103 CODEC 296

+ COR 1

+ COR 2

Il Consiglio ha proceduto ad una lunga e approfondita discussione sui progetti di testi dei capi II, VI e VII presentati dalla presidenza. Durante la discussione la grande maggioranza delle delegazioni si è detta favorevole ad un orientamento generale parziale su detti capi alle seguenti tre condizioni:

- i) nulla è concordato finché tutto non è concordato e pertanto l'orientamento generale parziale non esclude future modifiche al testo degli articoli concordati in via provvisoria per garantire la coerenza generale del regolamento;
- ii) l'orientamento generale parziale non pregiudica eventuali questioni orizzontali; e
- iii) l'orientamento generale parziale non conferisce alla presidenza l'incarico di avviare triloghi informali con il Parlamento europeo.

Varie delegazioni hanno nel contempo espresso preoccupazioni concernenti in particolare, per quanto riguarda il capo II, la necessità di un allineamento orizzontale ad altre parti del regolamento e, per quanto riguarda il meccanismo di sportello unico, la necessità di garantire l'efficacia del futuro comitato europeo per la protezione dei dati gestendone il carico di lavoro. La Germania e l'Austria hanno presentato le dichiarazioni riportate di seguito.

Il presidente ha concluso constatando il raggiungimento di un orientamento generale parziale sui progetti di testi dei capi II, VI e VII. I lavori proseguiranno a livello tecnico sulle rimanenti parti del regolamento riguardo alle quali non è stato ancora raggiunto un orientamento generale parziale nonché su un riesame orizzontale dell'intero regolamento al fine di snellire il progetto di testo. Ciò dovrebbe anche permettere di discutere l'opportunità di una clausola di riesame riguardante la necessità di un meccanismo volto ad alleviare il carico di lavoro del futuro comitato europeo per la protezione dei dati.

## **Dichiarazione della Germania**

**sui capi II e VI della proposta di regolamento generale sulla protezione dei dati nella versione figurante nei docc. 6833/15, 6833/15 COR 3, 6834/15 e 6834/15 COR 1 del Consiglio**

"La Germania sostiene espressamente la volontà di concludere i negoziati durante la presidenza lettone ed è pertanto favorevole all'orientamento generale parziale sui capi II, VI e VII alle condizioni elencate al punto 3 dei documenti, a prescindere dalle questioni ancora irrisolte enunciate qui di seguito.

La Germania approva l'orientamento generale relativo al capo II, fermo restando che le questioni di cui agli articoli 5 e 6 sono temi centrali e trasversali che devono essere affrontati nuovamente nelle discussioni finali a livello di Consiglio, in linea con la riserva generale e senza esiti predefiniti. Riguardo a questo punto, la Germania ritiene importante che queste disposizioni mantengano l'attuale livello di protezione, nonostante le modifiche apportate e la salvaguardia delle libertà economiche. Ravvisa pertanto la necessità di un ulteriore chiarimento in merito a questi importanti punti.

Il capo II, nell'**articolo 5, paragrafo 1, lettera b)**, e nell'**articolo 6, paragrafo 2**, presenta **norme in materia di trattamento in settori privilegiati** (finalità di archiviazione nel pubblico interesse o finalità scientifiche, statistiche o storiche). È data priorità al trattamento per tali finalità rispetto ai diritti degli interessati senza eccezioni e senza ponderazione degli interessi nei singoli casi. La Germania si riferisce alla questione irrisolta di come riconciliare tale privilegio assoluto con i diritti degli interessati, in particolare il diritto fondamentale al rispetto della vita privata e della vita familiare (articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea) e il diritto fondamentale alla protezione dei dati di carattere personale (articolo 16, paragrafo 1, del TFUE e articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea). Si osservi che il trattamento di dati per finalità scientifiche, statistiche o storiche può essere eseguito anche da organismi privati. Per questo motivo, la Germania ritiene che sia necessario limitare il privilegio accordato dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera b).

Nonostante ripetute discussioni, il Consiglio non ha potuto raggiungere un accordo su un'interpretazione comune con riguardo al principio della **limitazione delle finalità**, in particolare in caso di trattamento per altri fini compatibili con la finalità iniziale per la quale i dati sono stati raccolti. Tuttavia questo è un punto centrale dell'intero regolamento. La Germania ritiene pertanto che sia ancora necessario definire in modo definitivo

- le condizioni alle quali un ulteriore trattamento è compatibile con la finalità iniziale e
- se un ulteriore trattamento per finalità compatibili con la raccolta richieda una base giuridica separata.

La Germania ravvisa con favore l'idea di basare il regolamento su un'interpretazione chiaramente definita di compatibilità. Ha pertanto proposto più volte di sopprimere l'articolo 6, paragrafo 3 bis, e di riformularne il contenuto più specificatamente in un considerando.

Infine, la Germania chiede nuovamente sostegno affinché sia reintrodotta la seconda frase dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f). Il regolamento deve chiarire che la clausola di equilibrio di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), non può essere impiegata nel settore pubblico come base giuridica; una disposizione altrettanto chiara è necessaria anche per l'articolo 6, paragrafo 4, seconda frase. In questo contesto, la Germania ricorda il compromesso raggiunto in sede di Consiglio sul margine di manovra che il regolamento generale sulla protezione dei dati dovrebbe lasciare agli Stati membri a norma dell'articolo 1, paragrafo 2 bis, e dell'articolo 6, paragrafo 3, ai fini della creazione di una base giuridica per il trattamento dei dati nel settore pubblico che definisca in modo più preciso e specifico le condizioni di intervento."

## Capo VI

"La Germania sottolinea che non è opportuno esercitare tutti i poteri delle autorità di controllo elencati **all'articolo 53** nei confronti di organismi pubblici che in linea di principio sono soggetti al controllo di esperti o al controllo giuridico e alla sorveglianza giudiziaria."

### Dichiarazione dell'Austria

"L'Austria non è in grado di approvare l'attuale fase dei negoziati come orientamento generale parziale sulle disposizioni del capo II in quanto ritiene che le seguenti questioni - tra le altre - rimangano irrisolte:

#### Articolo 6, paragrafo 1, lettera f) ("legittimo interesse" come base per il trattamento lecito)

L'Austria sottolinea che il concetto di "legittimo interesse" attualmente stabilito all'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del progetto di regolamento non soddisfa, a suo giudizio, il requisito di un'effettiva protezione dei diritti e delle libertà dell'interessato derivante dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, né rispecchia in misura sufficiente le esigenze del principio fondamentale della certezza del diritto.

Ritiene che ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), l'interesse del responsabile del trattamento non debba prevalere sugli interessi dell'interessato. In base alla formulazione attuale, il trattamento dei dati personali può già considerarsi lecito quando il responsabile del trattamento fa riferimento ad un "legittimo interesse" tanto importante quanto quello dell'interessato. In tal caso, potrebbe spettare a quest'ultimo dimostrare che, nella fattispecie, il suo diritto alla protezione dei dati prevale sul "legittimo interesse" presunto dal responsabile del trattamento. Tale onere della prova che ricade sull'interessato non può essere ritenuto conforme al carattere fondamentale del diritto alla protezione dei dati. L'attuale formulazione dei considerando 38, 38 bis, 39 e 40 dimostra che tali preoccupazioni sono più che legittime. Ciò è vero in particolare per il modo - che non può essere accettato - in cui il "marketing diretto" è trattato al considerando 39.

In tale contesto, l'Austria esorta a modificare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), al fine di introdurre il requisito secondo cui devono prevalere chiaramente il o i legittimi interessi del responsabile del trattamento, compreso l'obbligo che gli è fatto di documentare adeguatamente tali interessi. Per ulteriori dettagli, l'Austria rinvia alla proposta figurante nel doc. 6741/15 del Consiglio del 3 marzo 2015.

#### Articolo 6, paragrafo 2, e articolo 9, paragrafo 2, lettera i) ("trattamento per finalità di archiviazione, storiche, statistiche o scientifiche")

A nostro parere, il progetto di regolamento non prevede alcuna armonizzazione riguardo alle finalità di archiviazione, storiche, statistiche o scientifiche. Ciò significa che l'articolo 6, paragrafo 2, e l'articolo 9, paragrafo 2, lettera i), in quanto tali non possono considerarsi una base giuridica sufficiente per il trattamento dei dati personali. Pertanto, il diritto dell'Unione o di uno Stato membro deve determinare le condizioni alle quali i dati personali possono essere raccolti e trattati in modo lecito nell'ambito della struttura generale del regolamento e le garanzie adeguate. L'articolo 83 del regolamento consente loro tuttavia di prevedere deroghe a determinati articoli. Al fine di garantire un'interpretazione comune dell'articolo 6, paragrafo 2, come discusso poc'anzi, dovrebbe essere inserito un corrispondente considerando.

Articolo 6, paragrafo 3, e articolo 9, paragrafo 5 ("obblighi derivanti dall'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali in combinato disposto con la giurisprudenza consolidata sull'articolo 8 della CEDU")

L'Austria ricorda la dichiarazione iscritta nel processo verbale della 3354<sup>a</sup> sessione del Consiglio concernente l'obbligo che incombe all'UE e agli Stati membri, derivante dall'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali in combinato disposto con la giurisprudenza consolidata sull'articolo 8 della CEDU, di emanare leggi che disciplinino e, a seconda dei casi, delimitino le attività di trattamento dei dati personali svolte da organismi privati a fini privati nella misura necessaria a conciliare il diritto dei singoli alla protezione dei dati personali con l'esigenza dei responsabili del trattamento, operanti nel settore privato, di procedere al trattamento dei dati. A tal fine, l'Austria rinvia alla proposta relativa a un articolo 82 ter (v. doc. 15768/14) e a quella concernente un corrispondente comma dell'articolo 6, paragrafo 3, e il relativo considerando 35 bis di cui al doc. 6741/15 del Consiglio del 3 marzo 2015.

Articolo 6, paragrafi 3 bis e 4 ("ulteriore trattamento")

L'Austria sottolinea che il concetto di "ulteriore trattamento" figurante attualmente all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 6, paragrafi 3 bis e 4, deve essere considerato una particolare sottocategoria del trattamento lecito che richiede un trattamento privilegiato, in primo luogo, perché la "finalità di un ulteriore trattamento" è molto vicina alla finalità per cui i rispettivi dati sono stati inizialmente raccolti ("finalità compatibile") e, in secondo luogo, in quanto il trattamento è effettuato dallo stesso responsabile del trattamento. Qualsiasi "ulteriore trattamento" che non rientri nell'articolo 6, paragrafo 3 bis, deve essere trattato nell'ambito della base giuridica dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a e).

L'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), non può tuttavia essere accettato come base giuridica per ulteriori trattamenti per finalità incompatibili. Ciò comporterebbe un grave rischio di elusione dei requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 3 bis, e del principio di limitazione delle finalità. L'ultima frase dell'articolo 6, paragrafo 4, è in contrasto inoltre con l'interpretazione data dall'Austria dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f). È pertanto della massima importanza sopprimere la seconda frase dell'articolo 6, paragrafo 4, figurante nel doc. 6834/15 (+ COR 1 e 2).

Articolo 8 ("trattamento di dati personali di minori")

Quanto alla questione della protezione specifica per i minori, l'Austria ritiene che l'articolo 8 debba mantenere una certa importanza normativa al fine di assicurare un'armonizzazione minima in tutta l'Unione. È pertanto molto favorevole al reinserimento di una soglia concreta relativa all'età. Riguardo alla questione specifica del consenso autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale sul minore, l'Austria ritiene che un minore debba avere il diritto di opporsi a ulteriori trattamenti di dati una volta raggiunta la maggiore età. Il consenso dato dal titolare della responsabilità genitoriale deve pertanto essere limitato nel tempo in considerazione del carattere personale del diritto alla protezione dei dati.

Si oppone inoltre all'inserimento proposto nel considerando 29 (seconda frase), in quanto ritiene che non apporti alcun valore aggiunto ai fini della corretta interpretazione dell'articolo 8 e che possa peraltro dare adito a interpretazioni errate come se tali metodi di raccolta dei dati dovessero in qualche modo essere considerati lo "stato dell'arte".

È inoltre sorprendente che la protezione specifica prevista dall'articolo 8 per i minori sia limitata a una situazione in cui i servizi della società dell'informazione sono offerti direttamente a un minore. L'Austria ritiene che non vi sia alcuna giustificazione per un approccio così restrittivo. La raccolta di dati presso minori può anche avvenire nel contesto di media non digitali e la protezione estesa per i minori dovrebbe essere applicabile anche a tali operazioni di trattamento. Suggerisce pertanto di sopprimere la formulazione "per quanto riguarda l'offerta diretta di servizi della società dell'informazione ai minori".

Articolo 14, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 4 ("informazione dell'interessato in caso di ulteriore trattamento")

Le recenti discussioni ai vari livelli UE hanno evidenziato la necessità di chiarimenti al fine di stabilire un chiaro obbligo a carico del responsabile del trattamento affinché informi l'interessato ogniqualvolta si proceda a un ulteriore trattamento per una finalità non compatibile con quella per la quale i dati sono stati inizialmente raccolti. Tale obbligo aumenterebbe la trasparenza dell'ulteriore trattamento e migliorerebbe l'esercizio dei diritti degli interessati riguardo alle operazioni di ulteriore trattamento. Per tale motivo, l'Austria propone di inserire all'articolo 14, paragrafo 1, il testo seguente: "In caso di raccolta di dati personali direttamente presso l'interessato, al momento in cui si ottengono i dati personali oppure, in caso di ulteriore trattamento di dati personali conformemente all'articolo 6, paragrafo 4, prima dell'inizio della prima operazione o insieme di operazioni effettuate sui dati personali ai fini dell'ulteriore trattamento non compatibile con la finalità per la quale i dati personali sono stati raccolti, il responsabile del trattamento fornisce all'interessato le seguenti informazioni: (...)"

Considerando 23 quater ("pseudonimizzazione")

L'Austria ritiene che la questione relativa alla "pseudonimizzazione" sollevi ancora qualche perplessità. Il concetto di "pseudonimizzazione" deve essere considerato un possibile mezzo per migliorare la sicurezza dei dati. Pertanto, nella misura in cui la pseudonimizzazione è applicata nell'ambito di attività dello stesso responsabile del trattamento, non può mai giustificare l'allentamento degli altri obblighi previsti dal regolamento. Qualsiasi privilegio è accettabile unicamente in caso di trattamento di dati pseudonimizzati da parte di un responsabile del trattamento diverso dal responsabile del trattamento che ha inizialmente raccolto e trattato i dati in questione ed è quindi l'unico in grado di ripristinare il collegamento con le singole persone. L'Austria chiede pertanto la soppressione del considerando 23 quater, che è del tutto fuorviante ai fini della corretta interpretazione della definizione di "pseudonimizzazione" di cui all'articolo 4, paragrafo 3 ter.

Per osservazioni su altre questioni e ulteriori dettagli, l'Austria rinvia alle proposte formulate nel doc. 6741/15 del Consiglio del 3 marzo 2015."

**9. Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea**

- Dibattito orientativo
- Stato dei lavori

6318/1/15 REV 1 EPPO 18 EUROJUST 48 CATS 33 FIN 126 COPEN 54 GAF 4

Il Consiglio ha rilevato che

- vi è un ampio sostegno ai principi di base del modello per i compromessi con la Procura europea proposto dalla presidenza, sebbene alcune delegazioni nutrano preoccupazioni in merito ad alcuni aspetti dello stesso;
- la questione dovrebbe essere esaminata ulteriormente a livello di esperti al fine di trovare una soluzione accettabile per tutti.



**10. Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato per indagati o imputati privati della libertà personale e sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo [prima lettura]**

- Orientamento generale  
6603/15 DROIPEN 20 COPEN 62 CODEC 257  
+ COR 1 (de)

Il Consiglio ha raggiunto un orientamento generale sulla proposta che figura nel doc. 6603/15. Il Belgio, la Bulgaria, la Francia, l'Italia, il Portogallo, la Spagna e la Lituania hanno presentato una dichiarazione che figura in appresso. I Paesi Bassi hanno sciolto la loro riserva d'esame parlamentare.

**Dichiarazione di Belgio, Bulgaria, Francia, Italia, Portogallo, Spagna e Lituania**

"Il Belgio, la Bulgaria, la Francia, l'Italia, il Portogallo, la Spagna e la Lituania ricordano il loro impegno ad assicurare l'efficacia dei diritti riconosciuti dalle direttive che attuano la tabella di marcia sui diritti procedurali nell'ambito dei procedimenti penali.

Ritengono che la futura direttiva sul patrocinio a spese dello Stato debba consentire a tutti i cittadini europei di beneficiare di un esercizio pratico ed effettivo del diritto di avvalersi di un difensore, come previsto dalla direttiva 2013/48/UE.

Si rammaricano che l'orientamento generale sottoposto ai ministri della giustizia nella sessione del 13 marzo 2015 per il progetto di direttiva in questione, non consenta di raggiungere tale obiettivo in quanto ne restringe il campo di applicazione tramite ampie deroghe discrezionali.

Non intendono tuttavia opporsi all'adozione del suddetto orientamento generale, al fine di consentire l'avanzamento dell'iter legislativo e proseguire le discussioni con il Parlamento europeo e la Commissione nel contesto dei triloghi."

**11. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (EUROJUST) [prima lettura]**

- Orientamento generale  
6643/15 EUROJUST 59 EPPO 20 CATS 37 COPEN 67 CODEC 266 CSC 49  
+ REV 1 (sl)

Il Consiglio ha raggiunto un orientamento generale sulla proposta che figura nel doc. 6643/15. L'Austria ha formulato la dichiarazione di seguito riportata.

## **Dichiarazione dell'Austria**

"L'Austria interpreta le disposizioni dell'orientamento generale del regolamento Eurojust concernenti i poteri dei membri nazionali (articolo 8, paragrafi 1 bis, 2 e 3, e considerando 11 bis) nel senso dato dall'articolo 85 del TFUE, in particolare il paragrafo 2, che recita: "Nel contesto delle azioni penali di cui al paragrafo 1, e fatto salvo l'articolo 86, gli atti ufficiali di procedura giudiziaria sono eseguiti dai funzionari nazionali competenti", ossia

il membro nazionale agisce in qualità di "funzionario nazionale competente" ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 2, del TFUE quando applica i poteri di cui all'articolo 8, paragrafi 1 bis, 2 e 3.

Viceversa, se si interpretassero le disposizioni rinunciando alla duplice funzione del membro nazionale, i suoi atti procedurali sarebbero considerati atti di un organismo ai sensi dell'articolo 263 del TFUE.

Di conseguenza, l'Austria ritiene che la duplice funzione del membro nazionale, attualmente disciplinata, in particolare, all'articolo 9 bis, paragrafo 1, della decisione 2002/187/GAI del Consiglio, del 28 febbraio 2002, modificata dalla decisione 2009/426/GAI del Consiglio, del 16 dicembre 2008, debba essere mantenuta nell'orientamento generale del regolamento Eurojust."

### **12. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che promuove la libera circolazione di cittadini e imprese semplificando l'accettazione di alcuni documenti pubblici nell'Unione europea e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 [prima lettura]**

- Orientamento generale parziale<sup>2</sup>  
6812/15 JUSTCIV 40 FREMP 36 CODEC 283  
+ ADD 1

#### **Il Consiglio:**

- a) ha approvato il pacchetto di compromesso sull'orientamento generale parziale figurante nell'addendum al doc. 6812/15;
- b) ha chiesto che i lavori sui rimanenti articoli, compreso l'articolo 18, paragrafo 2 ter, sui considerando e sui moduli standard multilingue di cui agli allegati del futuro regolamento siano ultimati a livello tecnico quanto prima possibile dopo la sessione del Consiglio; e
- c) ha preso atto che si procederà ad un'ulteriore riflessione per stabilire se sia ancora necessaria una dichiarazione politica congiunta del Consiglio e della Commissione sulla questione della competenza esterna e ritiene che la questione possa essere riesaminata, se necessario, nella sessione del giugno 2015.

---

<sup>2</sup> Il Consiglio, quando adotta un orientamento generale dopo che il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura, non delibera ai sensi dell'articolo 294, paragrafi 4 e 5, del TFUE.

### **13. Varie**

#### **– Informazioni fornite dalla presidenza sulle attuali proposte legislative**

La presidenza ha informato il Consiglio in merito allo stato dei negoziati sul progetto di direttiva sulla protezione dei dati.

---